

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

- Il comune di Zugliano ...
- ETS,

* * *

Premesse

(.....)

* * *

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La convenzione indicherà le attività e gli impegni giuridicamente vincolanti delle parti, in relazione all'invito, alla proposta progettuale presentata, alla valutazione della Commissione, alle risultanze dei tavoli di co-progettazione, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'invito e dei relativi allegati.

La convenzione, inoltre, indicherà le ipotesi ed i relativi limiti in ordine alle modifiche successive al rapporto di partenariato (sia in termini di mutamenti soggettivi, che di modifiche progettuali e di modifiche del progetto sotto il profilo finanziario), nel rispetto dei principi di buona fede e di leale collaborazione, sulla base di quanto previsto dal progetto presentato e discusso.

Art. 2 – Durata ed efficacia della convenzione

La convenzione avrà durata di 3 anni rinnovabili di ulteriori 3 anni a seconda di quanto sarà co-progettato, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 3 – Quadro economico del progetto

La convenzione indicherà l'insieme delle risorse economiche, strumentali e di personale, messe a disposizione del progetto sia dalla parte pubblica che dall'ETS selezionato ad esito della procedura e definite in sede di co-progettazione.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

La convenzione richiederà, in relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto, sulla base di quanto proposto dall'ETS selezionato nell'ambito della procedura, il rispetto della corrispondente disciplina di settore e del codice del Terzo settore.

Art. 5 – Attività

La convenzione indicherà le attività che saranno svolte dall'ETS nel rispetto di quanto previsto dal progetto e definite in sede di co-progettazione.

Art. 6 – Coordinamento

La convenzione disciplinerà la funzione di coordinamento degli interventi e delle attività, svolte dall' ETS, individuato ad esito della procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione del Progetto.

Art. 7 – Assicurazioni e garanzie

L'EST è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose del comune, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il comune da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'ETS ha stipulato apposita polizza assicurativa, con effetto dal ... rilasciata da, per rischi di esecuzione delle attività oggetto della convenzione. L'ETS sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale ivi previsto.

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, l'ETS ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante n° emessa in data dalla Società, per un importo di €

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune di Zugliano abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla conclusione del rapporto convenzionale.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia integralmente per analogia all'articolo 117 del D.Lgs.36/2023.

Art. 8 – Contributo per la realizzazione degli interventi

La convenzione disciplinerà le modalità ed i termini di riconoscimento ed effettiva messa a disposizione del contributo del comune.

Le uscite e le entrate saranno riproporzionate nel primo anno di attivazione del servizio in base al numero di mesi di apertura e al numero dei bambini frequentanti, e per gli anni successivi sulla base del numero dei bambini frequentanti.

Le risorse messe a disposizione dal comune saranno erogate su rendicontazione delle spese, necessaria in ragione della loro riconducibilità ai contributi di cui all'art. 12 di cui alla legge n. 241/1990, con le modalità previste dal regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni del comune di Zugliano.

Esse non potranno in ogni caso essere superiori all'importo necessario al pareggio del bilancio della gestione dell'asilo nido.

Anche per questo, il gestore del servizio dovrà presentare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) un bilancio analitico delle entrate ed uscite relativo al servizio.

Art. 9 – Spese ammissibili

La convenzione, con riferimento alle attività ed agli interventi proposti e definiti in sede di co-progettazione, disciplinerà l'ammissibilità della spesa.

Art. 10 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente l'accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate, fatte salve le ipotesi di modifiche previste dall'art. 1 ed autorizzate dal rup.

È fatto altresì divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, pena l'immediata risoluzione dell'accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni.

Inoltre, al fine di scongiurare ipotesi patologiche del rapporto, sarà richiesto l'impegno, a carico dell'ETS, a segnalare tempestivamente criticità e/o problematiche relative all'attuazione del progetto.

Art. 11 – Monitoraggio delle attività

La convenzione indicherà i termini e le modalità per il monitoraggio delle attività come definiti dalla proposta progettuale dell'ETS e approfonditi in sede di co-progettazione, a carico di entrambe le parti, con prioritario riguardo al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal progetto, ai fini della successiva rendicontazione.

Art. 12 – Rendicontazione delle spese

Il gestore del servizio dovrà presentare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) un bilancio analitico delle entrate ed uscite.

Art. 13 – Inadempienze

La convenzione disciplinerà le ipotesi di inadempienze, con il relativo regime sanzionatorio, previsto in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Art. 14 - Revisione

La convenzione indicherà termini, limiti e modalità di revisione della convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario, altri fattori esogeni alle parti.

Art. 15 – Risoluzione

Per la risoluzione della convenzione trovano applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte del comune all'ETS di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'ETS non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Inoltre, il Comune di Zugliano avrà la facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione con tutte le conseguenze che ciò comporta, trattenendo la garanzia quale penale e salvo il risarcimento del danno da parte dell'ETS inadempiente, nei seguenti casi (da integrare, specificare o esemplificare in sede di co-progettazione):

- a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) altre violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati, dopo due diffide formali da parte del Comune;
- c) grave e reiterata inosservanza delle norme igienico-sanitarie e nell'esecuzione della fornitura;

- e) sospensione, abbandono o mancata esecuzione del servizio;
 - f) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
 - g) fattispecie di cui all'art.10;
 - h) continuata violazione degli orari concordati ed effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
 - i) accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte dell'ETS, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
 - j) mancato adempimento di quanto co-progettato;
 - k) mancata esecuzione, nei termini prescritti, degli interventi e degli acquisti convenuti.
- Inoltre, in caso di grave inadempimento contrattuale è sempre facoltà del Comune di non procedere con il riconoscimento del contributo.

Art. 16 - Tracciabilità flussi finanziari

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ETS dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'invito ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: ...

IBAN:

Intestatario: ...

L'EST dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

- Sig. ..., nato ..., il ... residente cod. fiscale ..., operante in qualità di

-

Questo c/c deve essere sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

L'ETS si impegna a trattare, nonché a custodire i dati acquisiti per l'espletamento del servizio, nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Regolamento UE GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196 /2003.

Il trattamento dei dati conferiti dagli interessati deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Titolare del trattamento dei dati è il comune di Zugliano, con sede a Zugliano, in via Roma n.69. Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei

dati personali relativo ai servizi oggetto della presente convenzione, per quanto riguarda i dati conferiti dagli utenti, nomina “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18 – Controversie

Le controversie tra il comune e l'ETS derivanti dall'esecuzione della convenzione saranno deferite al Foro di Vicenza.

Art. 19 – Rinvii normativi

L'ETS si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità della regione Veneto (D.G.R.V. n.537 del 03.04.2012).

L'ETS si impegna a rispettare, oltre al codice di comportamento del comune, anche il Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

Art. 20 – Registrazione

La convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso a cura e con oneri e spese a carico dell'ETS.

Art. 21 – Allegati

La convenzione indicherà gli eventuali allegati.

La convenzione richiederà l'approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione.